



ISTITUTO COMPRESIVO "PASCOLI – CRISPI" MESSINA

Via Gran Priorato n. 11– Via Monsignor D'Arrigo Is.401 n. 18 - 98121 MESSINA
Telefono e fax: 09047030 - C. Fiscale: 80006860839 – codice univoco IPA: UFNHZ3
www.istitutocomprensivopascoli-crispi.edu.it –E Mail – meic87300t@istruzione.it meic87300t@pec.istruzione.it

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER INCARICO DI MEDICO COMPETENTE CIG Z0B39D853D TRA

L'Istituto comprensivo "Pascoli-Crispi" di Messina (C.F. 80006860839), nella persona del Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante pro-tempore Prof.ssa Giusy De Luca, nata a Messina (ME) il 26/07/1976, codice fiscale: DLCSY76L66F158M e domiciliata per la sua carica presso il domicilio dell'Istituto, Via Gran Priorato N. 11 cap 98121 Messina (ME) di seguito denominato **committente**

E

Dott. Teodoro Carmanello, nato a Messina il 28/10/1963 C.F. DNTDNL63R28F1580, LIBERO PROFESSIONISTA, di seguito denominato **consulente**.

- **VISTO** il provvedimento di individuazione prot. 181 del 11/01/2023;
- **VISTA** la determina prot. n. 1298 del 07/02/2023;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

Il presente contratto ha per oggetto l'assegnazione dell'incarico di Medico Competente dell'Istituto. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g, il Medico Competente dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs 81/2008, e quindi dovrà:

- Collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazioni ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale.
- Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs 81/2008.
- Informare per iscritto il Datore di Lavoro in merito ai giudizi di idoneità espressi.
- Istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003.

- Consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, e con salvaguardia del segreto professionale.
 - Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria.
 - Comunicare, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.
 - Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa da quella annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro al fine di provvedere all'annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
 - Partecipare alla programmazione del controllo (protocollo sanitario) dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno forniti con tempestività ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria.
- Oggetto della Sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente saranno il personale amministrativo ed eventualmente i collaboratori scolastici (se presenti rischi evidenziati dal DVR).

Il Professionista dovrà espletare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti servizi:

- compiti previsti dagli art. 25, 29, 39, 40, 41, 42 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- svolgimento dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro, riunioni, consulenze;
- organizzazione in piena autonomia in accordo con il referente designato dalla Dirigenza Scolastica, dei lavoratori da sottoporre a protocollo sanitario, dei calendari per l'effettuazione delle visite e della tenuta aggiornata di uno scadenziario con le date per l'effettuazione delle visite mediche in base alle periodicità definite dallo stesso Medico;
- predisposizione annuale della programmazione in tempi adeguati delle visite da effettuarsi nel corso dell'anno;
- stesura, revisione e applicazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria;
- effettuazione della sorveglianza sanitaria così come prevista dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- effettuazione delle visite mediche richieste dal lavoratore qualora siano ritenute dal medico competente correlate ai rischi lavorativi;
- istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e s.i.m. e del regolamento Europeo 679/2016 e nel rispetto del segreto professionale;
- consegna, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso all'istituzione scolastica;
- programmazione e valutazione di eventuali approfondimenti specialistici;
- informazione sanitaria individuale ai lavoratori sul risultato ed il significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti;
- collaborazione con il RSPP nell'individuazione e valutazione dei rischi e dei miglioramenti tecnici per il loro abbattimento;
- collaborazione nell'individuazione dei DPI;
- stesura relazione sanitaria annuale;
- partecipazione alla redazione del Documento di valutazione dei Rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;

- assistenza durante le verifiche sulla sicurezza da parte degli organi di controllo;
- assistenza telefonica o in remoto in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- partecipazione alle riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione sia annuali che periodiche (qualora venissero riscontrate specifiche necessità);
- sottoscrizione di documenti relativi alla sicurezza, come DVR, DVR rischio biologico, Protocollo sicurezza anticontagio Covid-19, DUVRI;
- supporto per l'organizzazione dei corsi di formazione e informazione.

Nell'ambito del presente accordo il Medico Competente erogherà il servizio richiesto nel rispetto dei compiti e delle regole previste dalla normativa vigente.

Il Medico Competente svolgerà la propria attività in forma autonoma e indipendente, senza alcun vincolo di subordinazione, societario, associativo o di rappresentanza nei confronti del Committente. Nell'ambito del presente accordo, il Committente dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo nella misura di cui al punto 3. Il Committente fornirà al Medico Competente tutto il supporto logistico necessario e quest'ultimo assicura al Committente la piena e corretta esecuzione degli obblighi assunti con il presente accordo.

2. REQUISITI DELL’AFFIDATARIO

Il Medico Competente dichiara di possedere i seguenti requisiti di cui all'art. 39 del D.Lgs 81/2008:

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001.
- di non trovarsi in nessun'altra condizione di inconferibilità e incompatibilità con la pubblica amministrazione.

3. ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il Professionista, nell'espletamento del suo incarico per il committente non è soggetto a vincoli di orario ed è completamente svincolato dall'organizzazione gerarchica ed organizzativa del committente. Egli assicura la sua puntuale presenza presso la sede del committente in relazione a esigenze che dovessero determinarsi al fine del proficuo raggiungimento degli obiettivi direttamente inerenti all'incarico affidatogli.

Il Consulente si impegna svolgere personalmente l'incarico affidatogli senza facoltà di sostituzione e/o delega a terzi.

Il Professionista, nel rispetto degli obiettivi correlati all'incarico ricevuto, pur nell'ambito della propria autonomia, al fine del rispetto delle esigenze di funzionamento della struttura ospitante si coordina con il committente per i tempi, le modalità d'esecuzione della prestazione e le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici eventualmente messi a disposizione dalla struttura stessa.

Per garantire la funzionalità rispetto all'attività generale svolta nella struttura in cui la prestazione è resa, le modalità dell'adempimento dovranno essere concordate con il Committente.

In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza del consulente nelle strutture medesime non potrà eccedere i normali orari di fruibilità delle strutture, salvo specifica autorizzazione del committente, e comunque sempre finalizzata ad attività strettamente inerenti all'incarico affidatogli.

Il committente, per lo svolgimento dell'incarico conferito al consulente, lo autorizza ad accedere a tutti i locali ed aree delle sedi scolastiche, provvedendo ad avvertire il personale che vi opera, garantendo la piena e puntuale collaborazione. Inoltre, il committente è obbligato a fornire al Professionista qualsiasi informazioni sia ritenuta da quest'ultimo utile e/o necessaria al corretto espletamento del suo incarico.

Lo svolgimento della prestazione professionale si finalizza con la redazione della documentazione prevista all'art.

1. La stessa, eventualmente integrata con altri atti e provvedimenti, verrà consegnata al committente in formato elettronico con files in formato PDF, sui quali il consulente apporrà la firma digitale secondo le disposizioni del "Codice dell'Amministrazione Digitale" di cui al D.Lgs. n.82 del 07/04/2005 e s.m.i.

Le parti concordano che tutta la documentazione e ogni altro documento predisposto dal Professionista potrà

essere notificato al Committente attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) con allegati documenti in formato elettronico recanti la firma digitale del consulente. Eventuali copie cartacee, singole o multiple, sulle quali apporre le firme autografe verranno stampate a carico del Committente anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici di sua proprietà.

4. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista si impegna, in ogni caso, a prestare la propria attività correttamente, mantenendo la riservatezza e la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza nell'espletamento della stessa e ad adempiere correttamente alle obbligazioni in materia di proprietà intellettuale ed industriale, conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente. Nell'espletamento del suo incarico il consulente si impegna inoltre al pieno rispetto di tutte le leggi, normative tecniche, regolamenti a tutt'oggi in vigore, a non prestare attività che contrastino con qualsiasi normativa legge o statuto ad oggi in vigore.

Il Professionista è obbligato a comunicare tempestivamente e per iscritto il Dirigente Scolastico, o in caso di sua assenza a chi lo sostituisce, riguardo a possibili condizioni e/o fattori di pericolo che possono compromettere l'incolumità di persone, in riferimento a fatti o situazioni che riguardano il personale dipendente dell'Istituto Comprensivo.

Il committente richiede espressamente al consulente di informarlo circa violazioni di leggi, regolamenti, norme, decreti, di cui sia venuto a conoscenza a seguito della sua attività.

Il mancato rispetto dell'informazione di cui al periodo precedente, costituisce grave inadempienza da parte del Professionista, a seguito della quale lo stesso potrà essere denunciato all'autorità competente, per mancata informazione di circostanze e/o fattori potenzialmente lesivi della pubblica incolumità. A tal riguardo il consulente, a seguito della sua attività, è tenuto a fornire un dettagliato resoconto scritto, datato e firmato delle attività che il committente è obbligato a porre in essere per effetto degli obblighi previsti per legge al fine di:

- Rispettare gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

5. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il committente è obbligato a predisporre ed attuare, per quanto di competenza le misure organizzative e gestionali finalizzate a ridurre ed eliminare i rischi per i lavoratori:

1. Attuare le prescrizioni e le misure di prevenzione elaborate dal Professionista, per ciò che attiene all'aspetto gestionale ed organizzativa.

6. COMPENSO PER LA COLLABORAZIONE E RELATIVI TEMPI E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il presente contratto è stipulato per anni 2 (due) a decorrere dal 07.02.2023 al 07.02.2025. Il contratto non è soggetto né al tacito rinnovo né al rinnovo espresso e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Il compenso per la prestazione graverà sul Programma Annuale di ciascun anno di riferimento dell'Istituzione scolastica e determinato in euro 450,00 /anno (quattrocentocinquanta/00), per un totale pari a euro 900,00 (Novecento/00) onnicomprensivi oltre costi di prestazioni quali visite mediche e corsi di formazione da quantificare secondo l'offerta economica presentata dal professionista in fase di candidatura per il conferimento dell'incarico – compenso lordo comprensivo di tutti gli oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e sociali.

Le parti convengono che, se giunto alla sua naturale scadenza, in assenza di nuovo provvedimento di individuazione, il professionista presterà a titolo non oneroso la sua prestazione fino a che l'istituto committente non avrà individuato secondo legge il Responsabile del servizio.

La rescissione anticipata comporta comunque il pagamento da parte del committente del corrispettivo dovuto al consulente per le prestazioni rese fino alla data di ricezione della comunicazione di interruzione del rapporto.

7. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

Per l'esecuzione della prestazione di cui trattasi, il Medico Competente dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- svolgere l'opera in piena autonomia, con la facoltà di farsi coadiuvare con assoluta libertà riguardo alle modalità ai tempi di lavorazione e col solo obbligo di eseguire il lavoro nel termine sopraindicato.
- I criteri da seguire nell'esecuzione della prestazione sono del tutto indipendenti e personali, essendo richiesta esclusivamente l'esecuzione della prestazione nel tempo pattuito.
- L'attività si svolgerà, ove possibile, nei locali dell'Istituto.

8. SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Sono a carico del professionista le spese di viaggio per il raggiungimento della sede istituzionale del committente e le spese di redazione della sola prima copia della documentazione riguardante il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. n.81 del 09 aprile 2008 o parti di esso in relazione alle criticità riscontrate nell'ambiente di lavoro del committente, nonché tutte le spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico.

9. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Il contratto comprende le prestazioni da eseguire e in caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal contratto e dal presente accordo, il rapporto di collaborazione deve intendersi regolato dalle norme contenute negli artt. 2222 e seguenti del codice Civile.

10. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 la informo che l'Istituto si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dal prestatore: "tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti".

Il prestatore dal canto suo si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

11. MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. RISERVATEZZA

Le parti con il presente accordo si impegnano reciprocamente al puntuale rispetto delle norme e degli obblighi di riservatezza e sicurezza imposti dal regolamento Europeo DGPR 679/2016 in materia di tutela dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si impegnano, sia durante il periodo di vigenza dello stesso che dopo la sua naturale scadenza, a mantenere rigorosamente riservate le informazioni, le notizie, i dati ed i documenti pertinenti all'altra parte, di cui vengono o siano venute in qualunque modo a conoscenza, e che siano (o diventino di dominio pubblico, o la cui diffusione sia comunque espressamente autorizzata. Le parti si assumono la responsabilità reciproca di garantire la riservatezza su tali informazioni anche in relazione ai comportamenti per ciò rilevanti dei propri dipendenti e/o collaboratori, nonché di società ad esse o da esse in qualche modo collegate o controllate. In ragione di quanto precede le informazioni riservate potranno essere unicamente utilizzate unicamente per fini strettamente correlati all'esecuzione del presente accordo. Ciascuna parte s'impegna a proteggere la riservatezza delle informazioni riservate dell'altra parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza delle proprie e meno della ragionevole diligenza nel proteggere tali informazioni.

12. INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO

Il contratto non è trasferibile né cedibile in capo a terzi.

13. RESPONSABILITA' CIVILE

Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico affidatogli è ritenuto civilmente e penalmente responsabile di danni diretti causati a persone, cose o beni affidatigli.

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto individuale si risolve al momento della scadenza del termine concordato.

Una delle due parti può avvalersi della risoluzione anticipata, comunicandola per iscritto alla controparte a mezzo di lettera con A.R. entro 30 giorni dalla data di risoluzione. La risoluzione del contratto, da una delle due parti, dovrà essere adeguatamente motivata, e riportare in modo dettagliato gli elementi che hanno portato alla risoluzione anticipata, comprovata da omissione mancanze o eventuali difformità e violazioni rispetto a quanto concordato.

15. MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti per iscritto, e sarà soggetta a una nuova definizione nell'onorario spettante.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CONSULENTE

Il trattamento dei dati personali del consulente avverrà secondo le modalità stabilite dal D.Lgs.196/2003, dal GDPR 679/2016 e dal D.Lgs. 101/2018, nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza. Le prestazioni, da parte del consulente non potranno essere rese senza l'assenso al trattamento dei dati personali del committente.

17. CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione all'applicazione della presente scrittura sarà discussa di fronte al foro competente di MESSINA.

Il Medico competente

**La Dirigente scolastica
Prof.ssa Giusy De Luca**